

angemessener Weise in Anschlag brachte. Dagegen ist bei der hierseitigen Ausmessung der Entschädigung nicht außer Acht zu lassen, daß ein Verschulden des Beklagten allerdings angenommen wird, mag dasselbe auch kein schweres sein. Es rechtfertigt sich unter diesen Umständen, auf Grund des genannten, zu Lasten des Beklagten hier neu konstatierten Schuldmoments die Schadenersatzsumme von 1200 Fr. auf 1500 Fr. zu erhöhen. Zu diesen kommen dann noch selbstverständlich gemäß Art. 6 litt. b die übrigens anerkannten Heilungskosten samt Lohnausfall.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:


Die Berufung des Klägers wird als begründet erklärt und der Beklagte ist verpflichtet, an den Kläger zu bezahlen:

- a. 1500 Fr. als Entschädigung für bleibenden Nachteil,
 - b. 64 Fr. Lohnausfall,
 - c. 35 Fr. Heilungskosten,
- alles sammt Zins à 5 % vom 15. Mai 1893 an.



A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN

ARRÊTS DE DROIT PUBLIC



Erster Abschnitt. — Première section.

Bundesverfassung. — Constitution fédérale.



I. Rechtsverweigerung. — *Déni de justice.*

42. *Sentenza del 16 luglio 1894 nella causa
Patriziato di Arbedo.*

A. Tra il comune ricorrente di Arbedo e la Camera economica di Bellinzona, composta dal patriziato di Bellinzona, da quello del comune limitrofo di Daro e dai patriziati di Ravecchia e di Montecarasso, vertì per una lunga serie di anni, dal 1825 in poi, una quistione di confine, detta quistione di Arbino. Detta quistione compromessa dapprima ma inutilmente ad un giudizio arbitramentale, formò oggetto nel 1872, 1873 e 1874 di diverse risoluzioni camerali, in seguito alle quali il comune di Arbedo sostiene che essa sia stata legalmente transatta ed evasa. I delegati dei comuni di Bellinzona, Ravecchia e Montecarasso dichiararono difatti colle risoluzioni suddette di accettare le proposte loro presentate dal comune di Arbedo in vista di un accomodamento bonale, se non che essendosi il comune di Daro rifiu-

tato costantemente di aderire a quelle proposte, la cosa fu lasciata per lungo tempo in sospeso, senza che l'accordo intervenuto fra la maggioranza dei componenti la Camera economica ed il comune di Arbedo formasse oggetto di un istrumento formale. Solo nel 1886 avendo la municipalità di Bellinzona concluso col comune di Arbedo un contratto per la derivazione di acqua dal e sul territorio di detto comune, essa obbligavasi formalmente nel contratto medesimo ad accettare le proposte formulate dal comune di Arbedo nel 1873, rinunciando ad ogni compenso e diritto sul territorio in questione ed obbligandosi ad ottenere l'adesione anche dei comuni di Montecarasso e Ravecchia. In seguito, e previa comunicazione a quest' ultimi del contratto avvenuto, essa passava il 13 gennaio 1887 alla stipulazione di un atto notarile, nel quale il suo delegato e sindaco Molo Giuseppe « quale rappresentante l'ex Camera economica, siccome a credenziale rilasciatagli dalla municipalità di Bellinzona » confermava di fronte alla delegazione del patriziato di Arbedo la linea di confine stata proposta ed accettata nel 1873 e rilasciava ricevuta al comune di Arbedo per la somma di fr. 3000, convenuta come corrispettivo nelle trattative d' allora. Il comune di Daro nega però a quelle risoluzioni, prese solo a maggioranza di voti, ogni valore legale e sostiene che in seguito al principio adottato nel 1877 per la divisione dei beni comunali che ogni singolo comune fosse ritenuto padrone dei terreni posti nel suo territorio, esso è divenuto il solo ed esclusivo proprietario della linea di confine in questione. Conseguentemente esso azionava nel 1890 il patriziato di Arbedo per obbligarlo a riconoscere una linea di confine portata da un nuovo termine da lui recentemente scoperto. Il patriziato di Arbedo rispondeva facendo istanza per la chiamata in causa della Camera economica, la questione sollevata dal comune di Daro essendo stata definitivamente transatta giusta istrumento del 1887, e la Camera economica essendo perciò essa pure interessata nella lite. Il Tribunale di prima istanza ammise di fatti la domanda di Arbedo. Portato però l'incidente davanti il Tribunale di appello, questi dichiarò :

1. Non ammissibile l'istanza della chiamata in causa della

Camera economica così e come la stessa era stata formulata dal patriziato di Arbedo.

2. Decretata invece d' ufficio la chiamata in giudizio della municipalità di Bellinzona nella qualità da essa assunta col l'istrumento 13 gennaio 1887 di rappresentante la Camera economica.

Il Tribunale di appello motivava sostanzialmente il proprio decreto col dire, che il comune di Arbedo, essendo molestato nei diritti garantitigli dalla transazione 1887, aveva bensì il diritto di chiamare in causa, a difesa della transizione, chi con lui l'aveva stipulata ; però l'azione intentata da Daro essendo precisamente basata sull'affermazione che la Camera economica aveva cessato di esistere, la domanda d'Arbedo non poteva ammettere di fronte alla Camera economica, potendosi con ciò ferire anticipatamente il merito della causa, ma doveva invece essere ammessa d'ufficio dirimpetto alla municipalità di Bellinzona, colla quale la transazione del 1887 era stata conclusa, e dalla quale era stata rilasciata al sindaco Molo la credenziale di rappresentante la Camera economica.

B. Contro questo decreto il patriziato di Arbedo ricorre ora al Tribunale federale per titolo di denegata giustizia, adducendo a sostegno del proprio ricorso gli argomenti seguenti: Stando alla lettera del primo dispositivo del decreto querelato si dovrebbe ritenere che la domanda del patriziato di Arbedo è stata respinta per vizio di forma. In questo caso però sarebbe stato obbligo imprescindibile del Tribunale di appello di porre il relativo punto di questione e di dare le ragioni del suo giudizio (art. 19 della legge ticinese 16 novembre 1892). Invece il decreto querelato non motiva in nessun modo in che cosa consista questo vizio di forma e lascia nella completa incertezza sulla propria portata, specialmente circa il punto di vedere se il Tribunale abbia condannato irrevocabilmente l'istanza di Arbedo, o abbia voluto stabilire che la stessa possa presentarsi ancora sotto altra forma dopo udita la municipalità di Bellinzona. Posti poi i due quesiti sull'ammissibilità della domanda di Arbedo, eventualmente sulla chiamata in causa d'ufficio della municipalità di Bellinzona, il giudice di appello fa precedere il proprio giudizio da un' esposi-

zione dei fatti che hanno dato origine alla controversia. Ma in essa non vengono riassunti che le circostanze di fatto relative all'interlocutoria, ossia pertinenti al secondo punto di quistione, lasciando affatto da parte l'oggetto del contraddittorio di causa fra le parti. Ora un simile procedere lede i principi statuiti all'art. 29 della legge ticinese 16 nov. 1882. Il Tribunale di appello ha poi anche col decreto in quistione mutato arbitrariamente la posizione delle parti. La credenziale rilasciata al sindaco Molo di rappresentante la Camera economica non è mai stata unita agli atti della causa, e non poteva perciò essere presa in considerazione. D'altra parte non è esatto che la transazione alla quale fa capo il comune di Arbedo sia stata stipulata con istrumento del 1887. Arbedo non aver appoggiato la sua domanda di chiamata in causa della Camera economica ad una transazione avvenuta colla municipalità di Bellinzona, come asserisce il Tribunale di appello, ma ad una transazione anteriore avvenuta nel 1873 come lo prova chiaramente il testo dell'istrumento citato. Un puro pretesto e non altro essere il motivato del giudice di appello circa l'impossibilità della chiamata in causa della Camera economica, affine di non pregiudicare il merito della quistione. La chiamata in causa di un terzo avere per solo significato che colui, contro il quale essa è stata pronunciata può avere un interesse nell'esito della lite, ma con ciò non essere deciso che l'interesse esiste realmente. Inoltre il chiamato in causa può sempre domandare di essere dimesso dalla lite, qualora la sua presenza appaia ingiusta ed inutile. Del resto nessun dispositivo di legge dispone che una domanda incidentale non possa essere proposta per il solo motivo che essa è influente sul merito. Se poi il Tribunale di appello non voleva ritenere che malgrado la chiamata in causa della Camera economica le ragioni di merito dell'attrice rimanevano intatte, egli non avrebbe dovuto arrestarsi alla semplice affermazione del comune di Daro che la Camera suddetta più non esiste, ma avrebbe dovuto pronunciarsi sulle circostanze di fatto e di diritto addotte in proposito dalle parti. Un altro errore commesso dal Tribunale di appello essere quello di avere motivato il proprio giudizio come se la domanda di in-

tervento avesse per unico oggetto la difesa della transazione invocata dal comune di Arbedo. Invece la citazione del comune di Arbedo indica come oggetto primo e principale che la Camera economica abbia a spiegarsi sopra il libello e l'allegato di esposizione di Daro, vale a dire se essa ritiene che la causa esistita con Arbedo sia ancora pendente, e se ammette che Daro sia subentrato a lei nelle ragioni litigiose con Arbedo. Di queste circostanze essenziali nessuna aver avuto l'onore di un cenno nel decreto querelato. Partendo dal concetto del Tribunale di appello, l'unica persona che avrebbe dovuto essere chiamata in causa era non la municipalità di Bellinzona, ma il sindaco Molo, col quale l'istrumento del 1887 è stato stipulato. La chiamata in causa d'ufficio della municipalità di Bellinzona non essere che un pretesto per eludere la domanda del comune di Arbedo. Il decreto querelato essere del resto patentemente ingiusto anche dal lato suo intrinseco. Che la Camera economica sia eminentemente interessata nella causa promossa da Daro, apparire in modo indiscutibile dai fatti che formano la base del litigio. Senza l'intervento della Camera essere impossibile la trattazione della causa con Daro, qualora non si voglia creare una posizione iniqua ad Arbedo, che si troverebbe obbligato di sostenere una nuova lite colla Camera stessa. Il decreto del Tribunale di appello equivalere pertanto ad un vero e proprio diniego di giustizia, ed il comune ricorrente domandare perciò che venga annullato.

C. Il comune di Daro conchiude invece alla reiezione del ricorso, riferendosi alla pratica del Tribunale federale per quanto concerne il diniego di giustizia, e contestando le singole asserzioni del ricorrente per quanto riguarda il merito del decreto querelato.

Per i seguenti motivi :

1. In massima è necessario anzitutto di rilevare, che è un procedere abusivo quello di valersi del ricorso per denegata giustizia per sottomettere all'esame del Tribunale federale constatazioni di fatto e motivazioni giuridiche emesse da un tribunale cantonale in quistioni che vanno decise esclusiva-

mente secondo le norme del diritto cantonale. In simili questioni il Tribunale federale non è nè corte di cassazione, nè corte di appello; egli non ha dunque nessuna sorveglianza o controllo sul modo in cui una lite è stata decisa dalle competenti istanze cantonali, ma il suo compito si limita esclusivamente a vedere, se col detto giudizio sono stati violati dei diritti costituzionali, in ispece se è stato leso il principio fondamentale dell' eguaglianza dei cittadini davanti la legge, sia col negare a qualcuno la propria audizione in giudizio, sia giudicando sui quesiti proposti in modo evidentemente arbitrario. Ora è certamente inesatto di sostenere, che il decreto del Tribunale di appello del Ticino, col quale fu respinta la domanda del comune di Arbedo per la chiamata in causa della Camera economica, implichi una violazione delle norme statuite dalla Costituzione federale. L'argomento dal quale è partito il giudice di appello, che Arbedo abbia appoggiato la sua istanza all' istrumento conchiuso nel 1887 colla città di Bellinzona, non è una pura asserzione, un' asserzione arbitraria. Il libello 2 gennaio 1893 fa capo esplicitamente ad una transazione avvenuta fra le parti « giusta istrumento del 1887. » È vero che in questo istrumento vengono poi richiamate le trattative e le risoluzioni della Camera economica del 1873 e 1874, tuttavia è mediante il documento accennato che le trattative e risoluzioni camerale sono state convertite in un atto definitivo e formale, e il giudice di appello aveva dunque tutti i motivi, visto il tenore del libello 2 gennaio 1893 e visto le contestazioni esistenti sul valore e la portata delle risoluzioni 1873, di ritenere che il patriziato di Arbedo aveva voluto appoggiarsi sulla stipulazione notarile da lui invocata. Del pari è con pieno diritto che il Tribunale di appello ha dichiarato, che l'istrumento 1887 è stato stipulato non colla Camera economica, ma colla municipalità di Bellinzona, assertasi rappresentante della medesima. Tale è difatti il senso non equivoco dell'istrumento 1887, quand' anche la credenziale rilasciata al sindaco Molo e menzionata in esso istrumento non abbia figurato fra gli atti.

2. Da questi pochi riflessi dipende tutto l'esito del ricorso. Ciò che il ricorrente ha addotto ancora riguardo alla motiva-

zione formale e giuridica del decreto da lui impugnato, è in parte privo di importanza, in parte manca di serietà. La domanda del comune di Arbedo non è stata respinta per vizio di forma, ma nei termini in cui essa era stata formulata. Di natura interlocutoria era evidentemente l'intero incidente sollevato, non il solo quesito proposto dal Tribunale di appello. La chiamata in causa d'ufficio di un terzo sembra è vero a prima vista una misura eccezionale, però essa è basata sopra un disposto tassativo della procedura civile ticinese, e in massima neppure il ricorrente ne ha contestato l'ammissibilità. Se poi il decreto d'appello sia da riguardarsi dal lato suo intrinseco, e riguardo ai suoi motivati di diritto, come una giusta soluzione dell'incidente sollevato, non è questione che in base ai considerandi premessi in principio al presente decreto possa essere risolta dal Tribunale federale.

3. Visto il carattere evidentemente infondato del ricorso e l'estensione affatto abusiva del relativo atto in iscritto, appare giustificato di addossare al ricorrente una tassa giudiziaria che si stabilisce in fr. 100.

Il Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso del patriziato di Arbedo è ritenuto infondato e conseguentemente respinto.

II. Gleichheit vor dem Gesetze.

Egalité devant la loi.

43. Urteil vom 10. Mai 1894 in Sachen
Ziegler und Genossen.

A. Am Spreitenbach, welcher die Grenze zwischen Uri und Nidwalden bildet, liegen auf Gebiet des letzteren Kantons und speziell der Gemeinde Emmetten die sogenannten Spreitenbachschen Güter, von den Urnern auch „Güter ennet dem Spreitenbach“ genannt. Dieselben gehören zum Teil Nidwaldnern, welche auf